



COMUNE DI BAVENO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2011 – modificato con atti del Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2011, n. 31 del 23.11.2017 e n. 24 del 26.05.2022

In vigore dal 01.08.2022

INDICE

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Istituzione e presupposto impositivo

Art. 3 – Finalità dell'imposta

Art. 4 – Soggetto passivo e Responsabile del pagamento

Art. 5 – Misura dell'imposta

Art. 6 – Esenzioni

Art. 7 – Riduzioni

Art. 8 – Versamenti dell'imposta

Art. 9 – Obbligo dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Art. 10 – Accertamenti

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Riscossione coattiva

Art. 13 – Rimborsi

Art. 14 – Interessi

Art. 15 – Contenzioso

Art. 16 – Funzionario Responsabile

Art. 17 – Disposizioni transitorie

Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, istituita nel Comune di Baveno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14.03.2011, con decorrenza a partire dal 01.01.2012.

Articolo 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Baveno.
3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi, nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Baveno, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Baveno che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in L. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

- 3.** Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19/05/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
- 4.** I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Baveno.

Articolo 5 Misura dell'imposta

- 1.** Le tariffe dell'imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 2.** La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 3.** Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
- 4.** Per le locazioni ad uso turistico di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come deliberato con atto della Giunta Comunale n' 72 del 26.06.2017, si fa riferimento alla categoria catastale che identifica l'immobile ovvero:
 - Le locazioni in categorie A1-A8-A9 sono parifiche alle strutture alberghiere a 5 stelle;
 - Le locazioni in categorie del gruppo A diverse dalle suddette sono parificate alle strutture extralberghiere.

Articolo 6 Esenzioni

- 1.** Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Baveno;
 - b) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) i Capogruppo (uno ogni 20 persone).
- 2.** L'applicazione delle esenzioni comunali di cui al precedente comma, lett. b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di

un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

- 3.** L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture extralberghiere ed alberghiere; pertanto, i primi 15 pernottamenti consecutivi, sono soggetti al pagamento dell'imposta qualunque sia la motivazione del soggiorno, fatta eccezione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
- 4.** Le esenzioni previste dal presente articolo devono essere espressamente indicate nella comunicazione mensile al Comune di cui al successivo articolo 9, comma 3, lett. d).

Articolo 7 Riduzioni

- 1.** Nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere si applica la seguente riduzione d'imposta:
 - 20% per i pernottamenti di gruppi superiori a 20 persone, con arrotondamento dell'importo della tariffa al primo decimale.
- 2.** Sono esclusi da detta riduzione i gruppi con finalità congressuali.
- 3.** Detta riduzione è autocertificata con la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, lett. d).
- 4.** Il Comune potrà effettuare controlli e verifiche, richiedendo anche eventuale documentazione probatoria, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 8 Versamento dell'imposta

- 1.** I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive devono corrispondere, al gestore della struttura, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno entro il termine del soggiorno.
- 2.** I soggetti che pernottano in immobili adibiti ad uso turistico di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, devono corrispondere, al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno entro il termine del soggiorno.
- 3.** Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo della locazione breve devono richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza.
- 4.** Le somme incassate a titolo d'imposta di soggiorno devono essere versate al Comune di Baveno entro il giorno 16 del mese successivo. Il termine di versamento definito dal presente comma rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

- 5.** Le somme da versare inferiori a € 50 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo 9, comma 3, e comunque dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riscossione.
- 6.** Il versamento deve essere effettuato su conto corrente intestato al Comune di Baveno, mediante bonifico bancario oppure tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA.

Articolo 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

- 1.** I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che intervengono nelle locazioni brevi sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 2.** Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo della locazione breve è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione breve è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
- 3.** A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditato al sistema informativo del Comune di Baveno per la gestione dell'imposta di soggiorno;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
 - c) versare al Comune di Baveno, entro il giorno 16 del mese, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica di cui alla successiva lettera d);
 - d) presentare mediante il canale telematico di alla lettera a), entro il giorno 16 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva dei seguenti elementi:
 - numero dei pernottamenti
 - numero degli ospiti
 - numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6
 - eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7
 - l'imposta dovuta
 - gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8
 - eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa
 - eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo come previsto dal comma 5 del precedente articolo 8 del Regolamento.

- e) trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione dell'imposta di soggiorno incassata nell'anno precedente, reso su modello 21 di cui al D.P.R. 31.01.1996, n. 194, per ogni struttura ricettiva e/o immobile locato ad uso turistico di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
- 4.** In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nella locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
 - 5.** A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve sono altresì obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 1 ter del d.lgs. 14.03.2011, n. 23, e secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29.04.2022.
 - 6.** La dichiarazione deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno è dichiarata per l'anno precedente è pari a € 0,00.
 - 7.** Non viene meno l'obbligo di comunicazione mensile e di trasmissione annuale del conto di gestione dell'imposta di soggiorno al Comune anche dopo l'approvazione del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10 Accertamenti

- 1.** Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e dell'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
- 2.** Ai fini dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che intervengono nelle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
- 3.** Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2020.

Articolo 11 Sanzioni

- 1.** Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2.** Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d), si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

- 3.** Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata dal comma 4 dell'art. 8 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, pari al trenta per cento dell'importo non versato.
- 4.** Le sanzioni per le violazioni commesse a partire dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020) sono ridotte nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
- 5.** Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 6.** Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
- 7.** Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - omesso accredito al sistema informativo previsto dal precedente art. 9;
 - violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'art. 9;
 - mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 3, lett. d) dell'art. 9.
- 8.** Per le violazioni previste dal comma precedente si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito della singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la Legge 689/81.

Articolo 12

Riscossione coattiva

- a. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13

Rimborsi

- 1.** Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9, comma 3, lettera d).
- 2.** Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3.** Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 14 Interessi

- 1.** Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30.07.2020.
- 2.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 15 Contenzioso

- 1.** Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.

Articolo 16 Funzionario Responsabile

- 1.** Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Articolo 17 Disposizioni transitorie

- 1.** La dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021.
- 2.** Nelle more di ulteriori chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare, entro il 30 gennaio successivo all'anno di imposta, il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno, reso su modello 21; Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/200.

Articolo 18 Entrata in vigore e disposizioni finali

- 1.** Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di entrate tributarie e non tributarie.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N'44 DEL 28.09.2011, ESECUTIVA.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 57 IN DATA 29.12.2011.

ENTRATA IN VIGORE 01.01.2012.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 31 IN DATA 23.11.2017.

BAIVENO